



Roma, 4 ottobre 2006

Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 3440/V

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

alle Aree centrali
SEDE

OGGETTO: Decreto–legge 3 ottobre 2006, n. 262, “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2006 è stato pubblicato il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, vigenti, ai sensi dell’art. 48 del decreto-legge medesimo, a partire dalla data del 3 ottobre 2006 e che hanno rilevanza anche con riferimento all’attività dell’Agenzia delle Dogane.

Con particolare riferimento alle misure volte al più efficace contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, si forniscono le seguenti indicazioni di competenza.

L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge in parola prevede che, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, da emanare entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del 3 ottobre 2006, siano stabiliti i tempi e le modalità per l’esecuzione, in forma esclusivamente telematica, di

numerosi adempimenti relativi alla contabilità, alla circolazione ed alle dichiarazioni di immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, in materia di depositi fiscali ai fini IVA, di cui all'art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 – comma 2 –bis, che i soggetti esercenti le attività richiamate al comma 1 del predetto articolo 50-bis (imprese esercenti magazzini generali, imprese esercenti depositi franchi, imprese operanti nei punti franchi, esercenti depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa ed esercenti depositi doganali), anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentino agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo del medesimo art. 50-bis del decreto-legge n. 331/1993, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

A tal proposito, si evidenzia che l'obbligatorietà di tale adempimento rafforza il presidio di prevenzione e contrasto alle frodi IVA permettendo, inoltre, di valutare l'adeguamento della garanzia prestata ai fini doganali al complessivo volume della merce movimentata nei predetti depositi IVA.

Si richiamano, in relazione alla materia trattata, le specifiche istruzioni emanate con la circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 e con la direttiva prot. n. 4425 del 17 luglio 2006.

Per quanto concerne, poi, le misure a favore dello sviluppo previste dal Capo IV del provvedimento in esame si precisa quanto segue.

Con l'articolo 7, commi 12 e 13 del decreto-legge suddetto, vengono modificate le aliquote di accisa, indicate nell'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, relative ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante e al gasolio utilizzato come carburante.

In particolare:

- l'aliquota d'accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante è ridotta ad euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto;
- l'aliquota d'accisa relativa al gasolio utilizzato come carburante è aumentata ad euro 416,00 per mille litri di prodotto.

Nel comma 14 dello stesso articolo viene stabilito che l'incremento dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio usato come carburante venga rimborsato nei confronti:

- 1) degli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- 2) degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- 3) delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- 4) degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

A tal fine i soggetti sopra menzionati - che possono usufruire del predetto rimborso anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 - con riferimento ai consumi di gasolio, usato come carburante, effettuati nel corso dell'anno 2006, potranno presentare, a partire dal 2 gennaio 2007 e fino al 30 giugno del medesimo anno, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane un'apposita dichiarazione redatta secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2000, n. 277.

La disposizione in questione conferma, inoltre, la vigenza del beneficio previsto, rispetto ai soggetti sopra elencati, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Al riguardo, si fa riserva di fornire, con successivo comunicato, le opportune precisazioni in ordine all'entità del rimborso spettante ai soggetti sopra elencati, al codice tributo da utilizzare per la fruizione del beneficio mediante modello F24 nonché in ordine alla disponibilità del software applicativo, opportunamente aggiornato, utile alla compilazione e alla stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cdrom - al competente ufficio territoriale dell'Agenzia.

Con il comma 27 dello stesso articolo 7, infine, viene previsto che, tra le tipologie di impiego del gas metano, indicate nella nota (1) all'articolo 26 del

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), rispetto alle quali trova applicazione l'aliquota relativa agli usi industriali, vengano fatti rientrare anche gli impieghi del gas metano nel settore della distribuzione commerciale. Anche a tal proposito si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni circa l'ambito applicativo di detta disposizione.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca